

REGOLAMENTO (CE) N. 1051/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2008

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni dalla Federazione russa di taluni prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

entro i termini stabiliti dall'accordo. In seguito alla richiesta della Russia è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2008.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

(5) L'articolo 10 dispone che ad ogni rinnovo annuale i quantitativi relativi a ciascun gruppo di prodotti sono aumentati del 2,5 %.

(6) Il regolamento (CE) n. 1342/2007 deve quindi essere modificato di conseguenza,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e la Federazione russa hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio ⁽²⁾ («l'accordo»).

Articolo 1

I limiti quantitativi per il 2008 stabiliti nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 sono sostituiti da quelli stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

(2) L'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all'anno successivo fino a un massimo del 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato II dell'accordo.

Articolo 2

I limiti quantitativi per il 2009 risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo del 2007 tra la Comunità europea e la Federazione russa relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio sono stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.

(3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo i trasferimenti tra gruppi di prodotti sono possibili fino al 7 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti e i trasferimenti tra categorie di prodotti sono autorizzati entro un limite massimo di 25 000 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(4) La Russia ha notificato alla Comunità l'intenzione di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2008.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 300 del 17.11.2007, pag. 52.